

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3729**

## **DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati il 12 gennaio 2006, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati RAMPONI (809); SPINI, ANGIONI, CARLI e GIACCO (880); BORRIELLO (3140); BUEMI, BOSELLI, INTINI, ALBERTINI, CEREMIGNA, DI GIOIA, GROTTA, PAPPATERRA e VILLETTI (4382)**

*(V. Stampati Camera nn. 809, 880, 3140 e 4382)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 gennaio 2006*

—————

**Disposizioni in materia di diritto di voto dei cittadini temporaneamente all'estero**

—————

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali)*

1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge:

*a)* il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

*b)* i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

*c)* i professori universitari, ordinari e associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti al-

l'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.

4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo *status* giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*).

6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

## Art. 2.

### *(Disposizioni particolari)*

1. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari e i loro familiari conviventi, votano

per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto e il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o, direttamente nel territorio nazionale, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.